

Approccio Europeo all'Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio Congiunti¹

Ottobre 2014

Approvato dai Ministri dell'EHEA - Maggio 2015

I corsi di studio congiunti sono una caratteristica peculiare dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA). Sono nati per migliorare la mobilità di studenti e docenti, facilitare l'apprendimento reciproco, ampliare le opportunità di cooperazione e creare corsi di studio di eccellenza. Offrono agli studenti un'esperienza di apprendimento genuinamente europea ed il loro carattere integrato è confermato dal conferimento di un titolo congiunto.

Questo documento, denominato "Approccio europeo all'assicurazione della qualità dei corsi di studio congiunti" è stato elaborato per facilitare l'assicurazione esterna della qualità di tali corsi. In particolare, permette di:

- abbattere un grosso ostacolo allo sviluppo dei corsi congiunti, con l'adozione di standard e strumenti già concordati tra i paesi partecipanti all'EHEA e senza l'applicazione di ulteriori criteri nazionali;
- facilitare l'adozione di approcci condivisi all'assicurazione della qualità dei corsi congiunti, che riflettano genuinamente il carattere integrato dei corsi stessi.

L'EHEA è caratterizzata da una diversità di approcci all'assicurazione esterna della qualità, che comprendono l'accREDITAMENTO e la valutazione o audit, sia a livello dei corsi di studio che delle istituzioni. Sebbene rispondano alle esigenze ed ai requisiti dei rispettivi contesti, questi diversi approcci trovano il loro "comune denominatore" negli Standard e linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG).

Gli ESG si applicano alle procedure di assicurazione della qualità dei corsi congiunti esattamente come a quelle di tutti gli altri corsi. Quindi, l'Approccio europeo si fonda principalmente sugli ESG e sul Quadro dei titoli dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (QF-EHEA). Inoltre, prende in considerazione le caratteristiche proprie di un corso congiunto e ne definisce coerentemente lo "standard" specifico. La procedura ed i

¹ Traduzione in italiano realizzata con il supporto della Commissione Europea tramite il Progetto CHEER (*Consolidating Higher Education Experience of Reform: norms, networks and good practice in Italy*), cofinanziato nell'ambito del Programma Erasmus+ dell'UE.

criteri adottati ricalcano da vicino quelli elaborati e testati nel contesto del progetto JOQAR.

Per “corso di studio congiunto” si intende un curriculum integrato, coordinato ed offerto congiuntamente da più istituzioni di istruzione superiore di diversi paesi dell'EHEA², che porti al conseguimento di titoli doppi/multipli³ o di un titolo congiunto⁴.

A. Applicazione dell'assicurazione esterna della qualità nei diversi sistemi

L'Approccio Europeo va applicato secondo le esigenze delle istituzioni di istruzione superiore che collaborano tra loro ed i requisiti dei rispettivi quadri nazionali:

- Se alcune delle istituzioni partner necessitano un'assicurazione esterna della qualità a livello di corso di studio (per es., l'accreditamento o la valutazione del corso di studio sono obbligatori), tali istituzioni devono selezionare un'idonea agenzia di assicurazione della qualità⁵ tra quelle incluse nel registro EQAR.

L'agenzia userà gli standard (parte B) e la procedura (parte C) per eseguire un'unica valutazione o accreditamento dell'intero corso congiunto. Il risultato deve essere accettato in tutti i paesi dell'EHEA. Tenendo conto del quadro giuridico nazionale, le decisioni relative all'assicurazione esterna della qualità devono entrare in vigore o essere riconosciute in ciascun paese in cui viene offerto il corso, come concordato nel Comunicato di Bucarest.

- Se tutte le istituzioni partner sono soggette all'assicurazione esterna della qualità solo a livello istituzionale ed hanno uno status di "auto-accreditamento", esse possono adottare l'Approccio europeo per attivare processi congiunti di approvazione e monitoraggio interni dei propri corsi congiunti (in conformità agli ESG 1.2 ed 1.9), nel caso lo ritengano opportuno nel contesto in cui operano.

² Questa proposta riguarda solamente i corsi di studio offerti congiuntamente da istituzioni di due o più paesi e non tratta l'assicurazione della qualità dei corsi di studio offerti congiuntamente da diverse istituzioni dello stesso paese.

³ Titoli separati conferiti dalle istituzioni di istruzione superiore che offrono il corso congiunto, attestanti che tale corso è stato completato con successo (se sono due istituzioni a conferire due titoli separati, si tratta di un "titolo doppio").

⁴ Un documento unico, rilasciato dalle istituzioni di istruzione superiore che offrono il corso congiunto e riconosciuto a livello nazionale come titolo ufficiale di tale corso.

⁵ Nel caso di corsi congiunti che rilasciano qualifiche mirate al soddisfacimento delle condizioni minime di formazione concordate per una professione soggetta alla direttiva dell'Unione europea 2005/36/CE, tali corsi devono essere notificati alla Commissione Europea dall'autorità competente di uno stato membro dell'UE. Le istituzioni partner devono tener presente questo requisito nel momento in cui identificano un'agenzia cui affidare la conduzione della valutazione.

In questi casi non è quindi necessaria alcuna ulteriore procedura di valutazione o accreditamento esterni a livello di corso di studio.

- L'Approccio europeo può essere utilizzato per corsi congiunti offerti sia da istituzioni di istruzione superiore che appartengono all'EHEA che da istituzioni che non vi appartengono. Si suggerisce alle istituzioni che non appartengono all'EHEA di informarsi se le loro autorità nazionali accettano gli standard (parte B) e sono in grado di riconoscere l'eventuale decisione di una agenzia inclusa nel registro EQAR.

B. Standard di assicurazione della qualità dei corsi di studio congiunti nell'EHEA

1. Eleggibilità

1.1 Status

Le istituzioni che offrono un corso congiunto sono riconosciute come istituzioni di istruzione superiore dalle autorità competenti dei loro paesi. Le rispettive normative nazionali devono permettere a tali istituzioni di partecipare al corso congiunto ed eventualmente di conferire un titolo congiunto. Le istituzioni che conferiscono i titoli garantiscono che essi appartengono ai sistemi di titoli di istruzione superiore dei rispettivi paesi.

1.2 Progettazione ed erogazione congiunte

Il corso congiunto viene offerto congiuntamente e coinvolge tutte le istituzioni partner nella progettazione ed erogazione del corso stesso.

1.3 Accordo di cooperazione

I termini e le condizioni per la realizzazione di un corso congiunto vengono indicati in un accordo di cooperazione che specifica i seguenti punti:

- Denominazione dei titoli conferiti al termine del corso.
- Coordinamento e responsabilità dei partner coinvolti nella gestione ed organizzazione finanziaria (compresi finanziamenti, condivisione di costi ed entrate, etc.)
- Procedure di ammissione e di selezione degli studenti
- Mobilità di studenti e docenti
- Regolamenti di esame, metodi di verifica del profitto degli studenti, riconoscimento dei crediti e procedure di conferimento dei titoli nell'ambito del consorzio.

2. Risultati di apprendimento

2.1 Livello [ESG 1.2]

I risultati di apprendimento previsti sono in linea con quelli del corrispondente livello del Quadro dei titoli dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e dei quadri dei titoli nazionali delle istituzioni partecipanti.

2.2 Ambito disciplinare

I risultati di apprendimento previsti comprendono conoscenze, abilità, e competenze nei rispettivi ambiti disciplinari.

2.3 Risultati conseguiti [ESG 1.2]

Il corso di studio è in grado di dimostrare il conseguimento dei risultati di apprendimento previsti.

2.4 Professioni regolamentate

Se rilevanti ai fini di uno specifico corso congiunto, vengono prese in considerazione le condizioni formative minime concordate, contenute nella direttiva dell'Unione europea 2005/36/CE o eventuali quadri formativi comuni stabiliti ai sensi di tale direttiva.

3. Corso di studio [ESG 1.2]

3.1 Curriculum

La struttura ed il contenuto del curriculum sono tali da consentire allo studente il conseguimento dei risultati di apprendimento previsti.

3.2 Crediti

Il Sistema Europeo per l'Accumulazione ed il Trasferimento dei Crediti (ECTS) viene applicato correttamente e l'attribuzione dei crediti viene effettuata in modo trasparente.

3.3 Carico di lavoro

Un corso congiunto di primo ciclo comporta generalmente un carico totale di lavoro per lo studente oscillante tra 180 e 240 crediti ECTS, mentre un corso congiunto di secondo ciclo normalmente oscilla tra 90 e 120 crediti ECTS, con almeno 60 crediti ECTS a livello di secondo ciclo (come previsto dal FQ-EHEA); nel caso dei dottorati congiunti non c'è una specifica indicazione di crediti.

Il carico di lavoro ed il tempo medio necessario per completare il corso di studio sono attentamente monitorati.

4. Ammissione e riconoscimento [ESG 1.4]

4.1. Ammissione

I requisiti di ammissione e le procedure di selezione sono appropriati alla disciplina ed al livello del corso.

4.2. Riconoscimento

Il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio (compreso il riconoscimento dell'apprendimento pregresso) viene effettuato in conformità alla Convenzione di Lisbona per il Riconoscimento dei titoli ed i periodi di studio, ed ai documenti che la integrano

5. Apprendimento, insegnamento e verifica del profitto [ESG 1.3]

5.1 Apprendimento ed insegnamento

Il corso di studio viene progettato in funzione dei risultati di apprendimento previsti, adottando gli approcci all'apprendimento ed all'insegnamento ritenuti più adatti a conseguirli. Nello svolgimento del corso è necessario rispettare la diversità degli studenti e le loro diverse esigenze, tenendo conto soprattutto della potenziale diversità dei loro retroterra culturali.

5.2 Verifica del profitto degli studenti

I regolamenti di esame e la verifica dei risultati di apprendimento conseguiti si basano sui risultati di apprendimento previsti. Essi sono applicati in modo uniforme da tutte le istituzioni partner.

6. Sostegno agli studenti [ESG 1.6]

I servizi di sostegno agli studenti contribuiscono al conseguimento dei risultati di apprendimento previsti e tengono conto delle specifiche difficoltà con cui devono confrontarsi gli studenti in mobilità.

7. Risorse [ESG 1.5 ed 1.6]

7.1 Docenti

Il corpo docente è sufficiente ed adeguato (in termini di qualifiche, esperienza professionale ed internazionale) alla realizzazione del corso di studio.

7.2 Strutture didattiche

Le strutture didattiche messe a disposizione sono sufficienti ed adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento previsti.

8. Trasparenza e documentazione [ESG 1.8]

Sono pubblicate informazioni utili ed esaurienti sul corso, quali i requisiti e le procedure di ammissione, la lista degli insegnamenti, le procedure di esame e di valutazione, etc., tenendo sempre presenti le specifiche esigenze degli studenti in mobilità.

9. Assicurazione della qualità [ESG 1.1 & part 1]

The istituzioni partner attuano processi congiunti di assicurazione interna della qualità in conformità alla parte 1 degli ESG.

C. Procedura di assicurazione esterna della qualità dei corsi congiunti nell'EHEA

Le istituzioni partner selezionano congiuntamente un'agenzia di assicurazione della qualità che corrisponda alle loro esigenze e sia inclusa nel registro EQAR. Tale agenzia si tiene opportunamente in contatto con le autorità competenti dei paesi in cui hanno sede le istituzioni partner.

1. Rapporto di autovalutazione [ESG 2.3]

La procedura di assicurazione esterna della qualità è basata su un rapporto di autovalutazione presentato congiuntamente dalle istituzioni partner. Il rapporto di autovalutazione contiene informazioni esaurienti che dimostrino la conformità del corso di studio agli standard per l'assicurazione della qualità dei corsi congiunti nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (parte B).

Il rapporto di autovalutazione contiene, inoltre, le necessarie informazioni sui quadri nazionali dei titoli delle istituzioni partner, di cui le agenzie straniere e gli esperti potrebbero aver bisogno per comprendere pienamente il contesto, con particolare attenzione alla collocazione del corso nei vari sistemi nazionali di istruzione superiore.

Il rapporto di autovalutazione si concentra in modo esplicito sulla specificità di un corso congiunto, nato dall'impegno comune di istituzioni appartenenti a più sistemi nazionali di istruzione superiore.

2. Commissione di valutazione [ESG 2.3 & 2.4]

L'agenzia nomina una commissione costituita da almeno quattro membri. Tale commissione riunisce in sé sia la conoscenza specifica delle aree tematiche o discipline di interesse, compreso il mercato/mondo del lavoro nei settori coinvolti, che la competenza relativa all'assicurazione della qualità nell'istruzione superiore.

Grazie alla loro competenza ed esperienza internazionale, i membri della commissione sono in grado di riconoscere la specificità di un corso congiunto. Nel suo insieme la commissione di valutazione conosce i sistemi di istruzione superiore delle istituzioni coinvolte e la lingua o le lingue di insegnamento usate nel corso di studio. La commissione include membri provenienti da almeno due dei paesi partecipanti al consorzio che offre il corso di studio. Della commissione fa parte almeno uno studente.

L'agenzia garantisce l'imparzialità degli esperti e la massima equità nei confronti delle istituzioni di istruzione superiore che ad essa si sono rivolte. A tal fine, le istituzioni hanno il diritto di sollevare fondate obiezioni nei confronti di un membro della commissione, ma non di porre il veto sulla sua nomina.

L'agenzia offre agli esperti chiare indicazioni in merito alle loro attività di valutazione, al loro specifico ruolo ed alle principali caratteristiche della procedura di assicurazione della qualità. Tali indicazioni sono focalizzate in particolare sulle specifiche caratteristiche di un corso congiunto.

3. Visita in loco [ESG 2.3]

La visita in loco permette alla commissione di valutazione di discutere il corso congiunto con le persone coinvolte, sulla base del rapporto di autovalutazione, e di determinare se il corso sia conforme o meno agli standard (parte B).

La visita in loco include pertanto incontri con i rappresentanti di tutte le istituzioni partner e, in particolare, con la dirigenza delle istituzioni e del corso di studio, con il corpo docente e con altri portatori di interesse, quali gli ex-studenti ed alcuni esponenti del settore professionale.

Sebbene la visita in loco sia normalmente limitata ad una sola sede, è necessario prendere in considerazione le attività didattiche svolte presso tutte le sedi del corso

4. Rapporto di valutazione [ESG 2.3 e 2.6]

La commissione di valutazione redige un rapporto contenente dati, analisi e conclusioni in relazione agli standard (parte B). Il rapporto contiene anche raccomandazioni utili per l'ulteriore sviluppo del corso. Nei casi in cui la valutazione debba produrre un risultato formale, la commissione di valutazione presenta una raccomandazione relativa alla decisione.

Le conclusioni e le raccomandazioni prestano particolare attenzione alle specifiche caratteristiche del corso congiunto.

Le istituzioni hanno l'opportunità di commentare la bozza del rapporto di valutazione e di richiedere la correzione di eventuali errori materiali.

5. Risultati formali e decisione [ESG 2.5]

Se richiesto, l'agenzia prende una decisione basata sul rapporto di valutazione e le relative raccomandazioni, considerando opportunamente i commenti delle istituzioni. Quando la valutazione produce una decisione in merito all'accREDITAMENTO, la concessione o il rifiuto (con o senza condizioni) si fonda sugli standard (parte B). L'agenzia può integrare il risultato formale e la decisione sull'accREDITAMENTO con le sue raccomandazioni.

L'agenzia motiva sempre la propria decisione sull'accREDITAMENTO. Ciò vale, in particolare, per le decisioni sull'accREDITAMENTO che pongono delle condizioni cui ottemperare, o per le decisioni negative, e per i casi in cui la decisione dell'agenzia differisca dalle conclusioni e dalle raccomandazioni della commissione di valutazione.

6. Ricorsi [ESG 2.7]

Le istituzioni hanno il diritto di ricorrere contro un risultato formale o una decisione sull'accREDITAMENTO. Di conseguenza, l'agenzia istituisce una procedura formale di ricorso.

7. Redazione dei rapporti [ESG 2.6]

L'agenzia pubblica sul proprio sito web il rapporto di valutazione ed eventualmente il risultato formale o la decisione sull'accREDITAMENTO. Nei casi in cui la valutazione non sia stata condotta in inglese, viene pubblicata in inglese almeno una sintesi del rapporto di valutazione ed una traduzione della decisione assunta con le relative motivazioni.

8. Follow-up [ESG 2.3]

L'agenzia concorda con le istituzioni partner una procedura di follow-up per verificare il soddisfacimento delle eventuali condizioni poste e/o valutare le azioni di follow-up previste da eventuali raccomandazioni.

9. Periodicità [ESG 1.10]

Il corso congiunto viene valutato periodicamente ogni 6 anni, come specificato nella decisione pubblicata. Anche una decisione positiva di accREDITAMENTO ha una validità di 6 anni.⁶ Durante tale periodo, l'agenzia viene tenuta al corrente di eventuali cambiamenti intervenuti nel consorzio che offre il corso congiunto.

⁶ Un periodo di 6 anni è ampiamente adottato dalle nazioni dell'EHEA.